

Illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

Illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

Il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207